

NOTA SUI PADRINI DELLA CRESIMA

Si ritiene opportuno richiamare le disposizioni e gli orientamenti della Chiesa anche su questo aspetto della Confermazione.

I criteri per la scelta dei padrini della cresima sono indicati dal can. 893 del Codice di Diritto Canonico, che rinvia a quanto prescritto dal can. 874 per i padrini del battesimo.

La scelta del padrino spetta ai genitori o a chi ne fa le veci (can. 874 § 1,1°). È opportuno che il padrino della cresima sia lo stesso del battesimo (o meglio, uno dei padrini del battesimo, se come accade di solito, vi furono un padrino e una madrina). La persona prescelta dovrà avere compiuto i sedici anni di età (can. 874 § 1,2°).

Salvo casi particolari il ruolo dei padrini è diverso da quello dei genitori. I padrini infatti sono chiamati ad affiancare i genitori nell'educazione cristiana dei figli, rappresentando la sollecitudine materna della comunità cristiana.

Il can. 874 § 1,3° prescrive che il padrino sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e l'eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e al compito che si assume. La natura stessa del compito del padrino esige che nella scelta si seguano non tanto criteri di parentela, di amicizia o di opportunità sociale, ma di esemplarità nella vita cristiana, tenendo conto che il padrino di per sé non rappresenta la famiglia, ma la comunità cristiana che sostiene l'impegno educativo della famiglia. In questo senso potrebbe essere significativa la scelta per questo compito di persone che nella comunità cristiana esercitano qualche ruolo educativo (ad es. catechisti, animatori) o qualche altro ministero. I genitori dovranno preoccuparsi di scegliere una persona la cui vita sia coerente con la pienezza di testimonianza che deve dare al ragazzo. Pertanto si dovrà trattare di un cristiano praticante e partecipe della vita della parrocchia, in modo da essere di esempio al ragazzo e di poterlo incoraggiare e sostenere a diventare lui stesso membro attivo della comunità cristiana. Alla luce di questo criterio non possono svolgere il compito di padrini coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari, divorziati risposati; tali situazioni, infatti, al di là delle disposizioni soggettive dei singoli, impediscono oggettivamente quella pienezza di testimonianza cristiana che il compito di padrino esige (cf. CEI; Direttorio di pastorale familiare n. 218):.

Negli ultimi decenni è sempre più frequente che coloro i quali vengono scelti come madrine o padrini, pur esprimendo una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa, manchino dei requisiti canonici richiesti (in particolare dal punto di vista matrimoniale). In queste situazioni, quando non sia possibile fare diversamente, tali persone possono essere ammesse come *testimoni* del rito sacramentale (Nel Registro delle cresime andrà annotato "essendo testimone..."). Nel caso in cui ci sia un testimone è bene invitare ugualmente la famiglia ad individuare nella comunità cristiana un padrino o una madrina. Anche quando non è possibile individuare un padrino o una madrina, il testimone si porrà accanto al cresimando nella celebrazione (cf. CEI, *Incontriamo Gesù*, n. 70; CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETA, *Linee per una pastorale battesimale per le Chiese del Nordest*, 2015, n. 7b). È opportuno che i parroci approfondiscano le figure del padrino e della madrina e che informino per tempo le famiglie dei ragazzi che si preparano alla cresima sui criteri per sceglierli e sui requisiti che questi deve avere in modo da evitare spiacevoli sorprese dell'ultimo momento, quando già le famiglie hanno fatto la loro scelta. In ogni caso, affinché la questione dei padrini non diventi l'elemento essenziale della celebrazione, è bene ricordare come il can. 892 ne preveda la presenza «per quanto è possibile».